







Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione" CPU J59J16000760006

Webinar

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

a cura di Giuseppina Russo

8 giugno 2020











"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

Webinar

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

a cura di Giuseppina Russo

8 giugno 2020



Monitoraggio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) –

ANALISI RISULTATI DELL'INDAGINE

Azione prevista <u>dall'Agenda per la semplificazione 2018-2020</u> che mira a proseguire e sviluppare l'attività di monitoraggio contenuta nell'art. 9 del D.P.R. 59/2013, avviata nel 2015 per garantire la piena operatività dell'Autorizzazione Unica Ambientale, anche alla luce delle novità derivanti dal D.Lgs. 127/2016 (in materia di riordino disciplina Conferenza di Servizi).

L'attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure di semplificazione rientra tra le iniziative pensate per accompagnare le Amministrazioni nella fase di implementazione di tali misure, al fine di verificare gli impatti concreti delle novità introdotte ed effettuare una valutazione sul loro andamento e suggerire eventuali correttivi.

Le fasi dell'Indagine



Dicembre 2018:

- Individuazione delle amministrazioni da coinvolgere
- Strutturazione del
- Avvio dell'Indagine



Gennaio 2019:

- Cooordinamento con le Amministrazioni per la definizione del metodo di partecipazione

ARTICOLAZIONE **DELL'INDAGINE**



Marzo/Aprile 2019:

- Elaborazione dei dati e analisi dei risultati



Febbraio 2019:

- nell'elaborazione

Questionario

composto da 16 domande, di cui 12 domande di tipo quantitativo volte a verificare

- numero istanze inoltrate dai SUAP all'Autorità competente (a partire da luglio 2016, 2017 e 2018);
- i tempi di inoltro dell'istanza all'A.C. e tempi medi di conclusione del procedimento;
- numero di AUA adottate nell'ambito di un procedimento unico e di un procedimento solo ambientale;
- percentuale di tipologia di conferenza realizzata nella gestione dei procedimenti AUA, modalità di svolgimento e tempi medi di conclusione delle conferenze:
- Regioni che hanno ricompreso nell'AUA ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale aggiuntivi rispetto a quelli elencati all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013;
- frequenza di ciascun endoprocedimento (di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013), rispetto al totale delle pratiche presentate (anno 2016, 2017 e 2018);
- -modalità di invio dell'istanza:
- risorse umane interne all'amministrazione impegnate nella gestione del procedimento.

composto da 16 domande, di cui:

n. 4 domande di tipo qualitativo (quesiti 13, 14, 15 e 16 del questionario)

finalizzate a raccogliere informazioni in merito alle:

- criticità riscontrate nella modalità di gestione delle Conferenze di servizi e alle criticità che rallentano la gestione del procedimento;
- eventuali problematiche interpretative della norma e le eventuali modalità di risoluzione adottate dalla Regione.

Infine è stato chiesto alle amministrazioni di indicare le eventuali misure correttive da adottare per:

- ☐ la semplificazione dei procedimenti sostituiti dall'AUA;
- ☐ il coordinamento tra D.P.R. n. 59 del 2013 e norme settoriali.

Le risposte del questionario sono riferite ad un arco temporale che comprende gli anni 2016, 2017 e 2018, dal momento che si è inteso verificare l'operatività dell'AUA anche alla luce delle novità derivanti dalla disciplina di riordino della Conferenza di Servizi a norma del D.Lgs. 127/2016

Questionario

I numeri dell' Indagine

73

Le Amministrazioni che hanno partecipato all'Indagine rispetto alle **90** amministrazioni coinvolte

di cui:

56 Province (ovvero all' ARPAE - Agenzia Regionale Prevenzione,

Ambiente ed Energia - nel caso dell'Emilia-Romagna) e **12** Città metropolitane

5 Regioni (casi di competenza al rilascio dell'AUA in capo alla Regione - Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Toscana e Valle d'Aosta).

81%

Il tasso di partecipazione sul totale di amministrazioni competenti in materia di AUA



Analisi dei dati quantitativi

Numero Istanze inoltrate dai SUAP all'Autorità Competente

Livello di partecipazione per Regione

NUMERO DELLE ISTANZE INOLTRATE DAI SUAP ALL'AUTORITÀ COMPETENTE - VALORE ASSOLUTO E PERCENTUALE

REGIONE	ANNO		TOTALE	% LIVELLO DI		
RESISILE	2016	2017	2018	.01/122	PARTECIPAZIONE	
ABRUZZO	225	340	359	924	REGIONE	
BASILICATA	491	868	646	2.005	100%	
CALABRIA	865	978	772	2.615	100%	
CAMPANIA	734	705	793	2.232	40% (2 AA.CC.)	
EMILIA-ROMAGNA	3.648	2.947	2.545	9.140	88% (8 AA.CC. SAC ARPAE)	
FRIULI-VENEZIA GIULIA	672	586	508	1.766	REGIONE	
LAZIO	522	435	345	1.302	60% (3 AA. CC.)	
LIGURIA	176	174	157	507	75% (3 AA.CC.)	
LOMBARDIA	1.723	1.405	1.121	4.249	67% (8 AA.CC)	
MARCHE	1.538	1.404	613	3.555	100%	
MOLISE	139	161	140	440	100%	
PIEMONTE	2.011	1.604	1.184	4.799	88% (7 AA.CC.)	
PUGLIA	451	418	528	1.397	50% (3 AA.CC.)	
SARDEGNA	112	43	40	195	60% (3 AA.CC.)	
SICILIA	1.083	834	764	2.681	78% (7 AA.CC.)	
TOSCANA	2.002	2.177	2.136	6.315	REGIONE	
UMBRIA	721	620	467	1.808	REGIONE	
VALLE D'AOSTA	103	103	110	316	REGIONE	
VENETO	2.105	1.789	1.582	5.476	100%	

DOMANDA n. 2 - Tempi medi di conclusione del procedimento (dalla presentazione della domanda all'adozione dell'AUA da parte dell'Autorità Competente)

a)	nel caso di procedimenti di durata fino a 90 giorni (art. 4, commi 4 e 7)				
	 Anno 2016 N° pr 	rocedimenti	tempi medi (nº giorni)		
	 Anno 2017 N° pr 	rocedimenti	tempi medi (nº giorni)		
	 Anno 2018 N° pr 	rocedimenti	tempi medi (nº giorni)		
b)	nel caso di procedimenti d	li durata fino a 120 giorni (art. 4	, commi 5 e 7)		
	 Anno 2016 N° pr 	rocedimenti	tempi medi (nº giorni)		
	 Anno 2017 N° pr 	rocedimenti	tempi medi (nº giorni)		
	 Anno 2018 N° pr 	rocedimenti	tempi medi (nº giorni)		
c)	nel caso di procedimenti d	li durata superiore ai termini di l	egge		
	 Anno 2016 N° pr 	rocedimenti	tempi medi (nº giorni)		
	 Anno 2017 N° pr 	rocedimenti	tempi medi (nº giorni)		
	 Anno 2018 N° pr 	rocedimenti	tempi medi (nº giorni)		

I tempi per l'istruttoria dei procedimenti

L'eterogeneità riscontrata nelle risposte a questa domanda è dovuta a due fattori:

- a) non tutte le Amministrazioni sono dotate di sistemi informatici di archivio delle pratiche;
- b) le Amministrazioni che dispongono presso i propri uffici di sistemi informatizzati, risultano avere modelli diversi tra loro perché dotati di specifici software con caratteristiche dissimili nel conteggio automatico dei dati richiesti e delle relative informazioni.

I tempi per l'istruttoria dei procedimenti (metodologie adottate)

DOMANDA n. 2 - Tempi medi di conclusione del procedimento (dalla presentazione della domanda all'adozione dell'AUA da parte dell'Autorità Competente)

In alcuni casi i dati sono stati ricavati come tempi intercorsi fra il ricevimento dell'istanza e l'adozione dell'AUA. I tempi così ricavati sono stati ridotti mediamente di 30 o 60 giorni (stima) per tenere conto della sospensione dei tempi del procedimento nel corso dell'istruttoria

Talvolta è stato specificato che si tratta di "tempi lordi" perché includono le eventuali sospensioni e proroghe, ad esempio in ragione della complessità della documentazione da presentare (in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga)

Alcune Autorità competenti hanno riportato che i procedimenti indicati includono anche quelli che sono stati archiviati o dichiarati irricevibili senza che ci sia stata una formale determinazione di adozione negativa


I tempi per l'istruttoria dei procedimenti DOMANDA n. 2 - Tempi medi di conclusione del procedimento (dalla presentazione della domanda all'adozione dell'AUA da parte dell'Autorità Competente)

AGGREGAZIONE DATI REGIONALI

In 5 Regioni i procedimenti sono conclusi tutti nei termini previsti dalla norma

In 13 Regioni, dall'aggregazione dei dati forniti dalle singole AA.CC. risultano:

- <u>un numero maggiore</u> di procedimenti conclusi nei termini previsti dalla norma;
- una quota minore di procedimenti conclusi oltre i termini.




MEDIA DEI TEMPI DI INOLTRO DELL'ISTANZA DAL SUAP ALL'AUTORITÀ COMPETENTE – aggregazione dei dati regionali (campione 17 Regioni)

ENTRO 3 GIORNI	TRA 3 E 7 GIORNI	OLTRE 7 GIORNI	
24%	31%	45%	
In 4 Regioni la media delle	In 4 Regioni la media delle	In 7 Regioni la media delle	
pratiche presentate entro i 3	pratiche presentate tra i 3 e	pratiche presentate oltre i 7	
gg è pari al 53%	7gg è pari al 58%	gg è pari al 67%	
Nelle restanti 13 Regioni la	Nelle restanti 13 Regioni la	Nelle restanti 10 Regioni la	
media è pari al 15%	media è pari al 22%	media è pari al 31%	

Alle Amministrazioni è stato richiesto di indicare la modalità di invio dell'istanza

Modalità di invio dell'istanza per incidenza di uso - valore percentuale










Il **30%** dichiara di **utilizzare entrambe** o di aver utilizzato anche la PEC all'inizio dell'entrata in vigore della procedura sino al momento in cui le Regioni hanno messo a disposizione specifici applicativi per la gestione delle pratiche AUA o in generale piattaforme regionali per la gestione dei procedimenti SUAP

Percentuale di tipologia di conferenza - Istruttoria, Preliminare, Decisoria - adottate nel procedimento di AUA


Tipologia di Conferenza di servizi (procedimenti AUA)



Percentuale di conferenze per modalità di svolgimento

Percentuale di conferenze per modalità di svolgimento:

- CONFERENZA SEMPLIFICATA (senza riunioni Modalità Asincrona)
- CONFERENZA SIMULTANEA (Modalità Sincrona)



CONFERENZA SIMULTANEA (Modalità Sincrona) di cui 4
 Regioni dichiarano + del 50% delle conferenze svolte con questa modalità.



I TEMPI MEDI per la conclusione delle Conferenze di servizi

A questa domanda hanno risposto 40 amministrazioni (55%) sul campione totale (73 AA.CC.)

Tempi medi per la gestione delle Conferenze di servizi

Conferenze di servizi in modalità Semplificata

Aggregando i dati regionali:
10 Regioni svolgono le cds entro
i termini stabiliti dalla norma

5 Regioni superano i termini

Conferenze di servizi in modalità Simultanea

Aggregando i dati regionali: 8 Regioni svolgono le cds entro

i termini stabiliti dalla norma

7 Regioni superano i termini



Analisi dei quesiti qualitativi

L'Indagine si compone anche di una rilevazione di tipo qualitativo volta a verificare: Le criticità insite Le eventuali nella **gestione** misure delle correttive alla Conferenze di **servizi** nel norma (domanda 16) Eventuali Le criticità di problematiche interpretative della norma e nell'istruttoria modalità di del procedimento adottate dalla AUA (domanda 15)

La rilevazione di tipo qualitativo




- L'analisi dei dati qualitativi ha restituito una serie di criticità che in maniera più o meno diffusa sono state evidenziate da tutte le Amministrazioni partecipanti all'Indagine.
- Con un grado di diversa attribuzione, le Amministrazioni hanno individuato nei SUAP e in parte anche ai Soggetti Competenti In materia Ambientale, la maggior parte delle criticità di carattere generale che rallentano la gestione delle pratiche di AUA e la gestione delle Conferenze di servizi. L'assetto organizzativo dei SUAP è variegato nell'ambito del territorio italiano; ci sono sicuramente ambiti territoriali in cui l'attività amministrativa dei SUAP è rapida ed efficace, anche nella gestione delle procedure afferenti alla materia ambientale; tuttavia si presentano situazioni in cui ci si trova di fronte ad un assetto organizzativo molto disomogeneo.
 - Per alcune Regioni, le Amministrazioni competenti hanno evidenziato criticità di cui si è dato conto nel testo, come situazioni ricorrenti sull'intero territorio regionale; mentre per altre Regioni, pur evidenziando tali criticità, si segnalano comunque delle situazioni di eccellenza.
- ☐ In merito alla gestione telematica delle procedure, diverse Amministrazioni hanno segnalato la mancata interoperabilità tra le diverse piattaforme telematiche che interagiscono nella gestione del procedimento AUA.

Analisi dei dati qualitativi

Le principali criticità riscontrate nella modalità di gestione delle conferenze di servizi nel procedimento AUA Nella gestione delle conferenze di Servizi nel procedimento AUA, le maggiori criticità segnalate da quasi tutte le AA.CC., anche se con diverso grado di attribuzione, riguardano:

- la scarsa collaborazione da parte dei SUAP,
- 2) l'inerzia degli Enti terzi nella espressione dei pareri di propria competenza.

Entrambe le due criticità sono causa del mancato rispetto dei tempi previsti per la conclusione delle conferenze di Servizi che inevitabilmente si ripercuote sulla durata dell'intero procedimento di



Analisi dati qualitativi Le principali criticità nella gestione delle conferenze e dell'intero procedimento AUA



Controllo formale della documentazione e Trasmissione atti e documenti allegati all'istanza

- ✓ Mancato controllo formale
- ✓ Notevoli ritardi, da parte del SUAP, nella trasmissione delle istanze all'A.C.
- ✓ Mancata trasmissione della documentazione a tutti i SCA e ritardi nella richieste delle integrazioni a causa di assenza di comunicazione tra SUAP e impresa interlocutrice. Frequentemente le integrazioni vengono inoltrate solo a seguito di sollecito da parte dell'Autorità Competente
- ✓ Mancata attivazione e gestione delleconferenze di servizi
- ✓ Mancata formalizzazione chiusura lavori in forma tacita per assenza di espressione di uno o più pareri endoprocedimentali
- ✓ Invio alle AA.CC.di pratiche che non dovrebbero andare in AUA (una stima di queste pratiche è intorno al 2-3% per anno o anche maggiore)
- √ Ritardi nella trasmissione da parte del SUAP del provvedimento di adozione di AUA al richiedente; tempi lunghi per i relativi provvedimenti di rilascio da parte dei SUAP (alcuni hanno segnalato anche mesi di ritardo)



Rispetto dei tempi

- ✓ Eccessivo prolungamento dei tempi procedimentali per recepimento (spesso tardivo e spesso sollecitato) delle espressioni endoprocedimentali, sia in termini di eventuali richieste di integrazioni, sia in termini del rilascio di pareri/nulla osta o relazioni tecniche di competenza. In caso di partecipazione di più Enti, più è alto il numero di partecipanti e più le richieste di integrazioni anche fuori dai tempi previsti sono complesse da gestire, e questo allunga i tempi
- ✓ Formulazione di numerose richieste integrazione in diverse fasi dell'istruttoria anche dallo stesso soggetto coinvolto (Comuni in materia di acustica o da SCA che rilasciano una valutazione tecnica o anche un contributo tecnico istruttorio)
- ✓ Alcuni Enti svolgono autonomamente sopralluoghi tecnico preventivi, richiedono verbalmente integrazioni che riceve l'Autorità competente che tuttavia non ne era a conoscenza

Analisi dati qualitativi

Le principali criticità nella gestione delle conferenze e dell'intero procedimento AUA



Telematica e Modello istanza AUA

- ✓ Mancanza di piattaforme informatiche presso i SUAP comunali idonee a garantire la verifica della completezza formale delle istanze AUA
- ✓ Frammentazione a livello regionale delle piattaforme digitali per la presentazione delle istanze
- ✓ Piattaforma www.impresainungiorno.gov.it:
 - mancando un'adeguata informazione, spesso sia il titolare che il tecnico delegato hanno difficoltà nella compilazione dell'istanza
- la piattaforma non supporta allegati tecnici superiori a una certa dimensione, per cui è necessario l'inoltro della documentazione con più comunicazioni
- ✓ Alcune Regioni non hanno adeguato il modello di istanza AUA alla disciplina regionale definendo una linea univoca rispetto anche all'interpretazione della stessa normativa regionale nelle discipline endoprocedimentali ricadenti nel procedimento AUA



Distinzione tra Adozione e Rilascio dell'AUA: Ruolo del SUAP

- ✓ Spesso i SUAP non comunicano l'atto conclusivo del procedimento. L'A.C. non sa se l'adozione dell'AUA è andata a buon fine e questo a spese del richiedente sul quale grava il ritardo dell'emissione di un atto necessario per l'esercizio dell'attività
- ✓ Mancata comprensione da parte dei SUAP della "Distinzione tra Adozione e Rilascio Formale dell'AUA
- ✓ ISUAP (detentori della responsabilità del procedimento AUA) dovrebbero garantire maggiore omogeneità sul territorio sia in termini di metodo di comunicazione (PEC o portale) che di veicolazione delle informazioni (inoltro delle istanze dei documenti allegati e pareri in genere, garantendo la necessaria celerità) sia, relativamente all'assolvimento degli adempimenti prodromici e successivi all'adozione dell'AUA (verifiche su antimafia e pagamento dei bolli, controllo sulla corretta compilazione dei formati digitali, etc.). Spesso i SUAP svolgono, un trasferimento documentale puro e semplice, tra gli SCA e tra gli SCA e il richiedente

Le criticità riscontrate nella gestione delle Conferenze di servizi nel procedimento AUA

RAPPORTI SOGGETTI COMPETENTI

- Mancato rispetto termini perentori per espressione pareri;
- Ritardo trasmissione integrazioni oltre i termini massimi previsti dall'art..4 comma 3 del D.Lgs. 59/2013; formulazione di numerose richieste integrazione in diverse fasi dell'istruttoria anche dallo stesso soggetto coinvolto (Comuni in materia di acustica o da SCA che rilasciano una valutazione tecnica o anche un contributo tecnico istruttorio)
- Conferenza simultanea (sincrona): spesso si riscontra l'assenza dei soggetti competenti i quali, nella maggior parte dei casi, si limitano a trasmettere i pareri e/o nulla osta di propria competenza
- ❖ La conferenza semplificata (asincrona) non consentendo un confronto diretto con il proponente presuppone che i tecnici redigano una relazione tecnica perfetta ai fini del successivo rilascio del provvedimento
- Alcuni Enti svolgono autonomamente sopralluoghi tecnico preventivi, richiedono verbalmente integrazioni che riceve l'Autorità competente che tuttavia non ne era a conoscenza

Analisi dati qualitativi Ambiti segnalati dalla AA.CC. che necessitano di chiarimenti e d eventuali misure correttive



- 1) Ambiti segnalati dalla AA.CC. che necessitano di chiarimenti e d eventuali misure correttive
- 2) Eventuali misure correttive da adottare per:
- La semplificazione dei procedimenti sostituiti dall'AUA;
- Il coordinamento tra DPR n. 59 del 2013 e norme settoriali.

SANZIONI: in mancanza di apposita disciplina sanzionatoria nell'ambito del DPR 59/2013, definire con chiarezza che per le sanzioni si rinvia alle normative settoriali e alle competenze specifiche dei vari soggetti per i titoli abilitativi ricompresi (es.: se c'è necessità di sanzionare per l'acustica un'impresa autorizzata in AUA, lo deve fare il Comune e non l'Autorità Competente che ha rilasciato l'AUA).

Maggiore coordinamento tra il D.P.R. 59/2013 il D.Lgs. 127/2016 (Conferenza di servizi) e il D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente)

Chiarire in merito alla Trasmissione delle richieste di MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Richiesta da parte di alcune Regioni di:

- Specifiche Linee guida regionali
- adeguare la normativa regionale di settore alle modifiche apportate dalla normativa statale in materia ambientale
- -Creare una piattaforma regionale per la gestione totale del procedimento partendo dall'inserimento dell'istanza da parte della ditta fino al rilascio dell'autorizzazione prevedendo l'interoperabilità con tutti gli enti coinvolti nel procedimento AUA. Una soluzione del genere funzionerebbe anche da catasto di tutte le AUA rilasciate e/o modificate. (INFORMATIZZAZIONE DELL'INTERA PROCEDURA)

Difficoltà di coordinamento tra l'iter AUA e iter comunicazione ex art. 214 - 216 e ex art. 272, co. 2, D.Lgs. 152/2006

Eventuali misure correttive da adottare per:

- La semplificazione dei procedimenti sostituiti dall'AUA;
- Il coordinamento tra DPR n. 59 del 2013 e norme settoriali.

RIPARTO DELLE DIVERSE COMPETENZE Individuare soggetti pubblici diversi quali Autorità Competenti al rilascio dell'AUA in funzione delle competenze autorizzative:

- Comune se ci sono solo titoli comunali
- Province/Città metropolitane se ci sono solo titoli di competenza provinciale
- -Escludere dall'AUA, di competenza provinciale, i procedimenti che riguardano unicamente il rilascio di autorizzazioni singole non di competenza della Provincia (es. autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione allo scarico di competenza Comunale)

Revisione dell'AUA come procedura comprensiva di tutti gli aspetti procedimentali (es. sistema sanzionatorio proprio, controlli, diffide, etc.)

Uniformare la durata dei titoli anche nelle norme di settore

Stabilire costi istruttori standard per le istanze di AUA a livello nazionale e imporre alle Regioni di adottarli

Coordinamento tra D.P.R. 59/2013, Legge 241/1990, D.Lgs. 152/2006 (Parte IV e V, competenze in materia di sanzioni, diffide, sospensioni e e/o revoca delle autorizzazioni

La definizione di Modifica Sostanziale contenuta nel Regolamento non si concilia con quella riportata nel D.Lgs. 152/2006 per quanto attiene gli scarichi idrici (art. 124)

Escludere dall'AUA alcune procedure autorizzatorie più semplici che dovrebbero diventare autorizzazioni comunali

Riallineamento dei tempi dei procedimenti verso una tempistica unica che dovrebbe essere dettata in modo univoco dal DPR 59/2013

Mancato controllo formale della documentazione

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza di AUA deve essere presentata dal RICHIEDENTE dell'impianto/attività al SUAP del Comune competente per via telematica secondo le modalità previste dall'art.5 dell'All. tecnico al D.P.R. 160/2010.

□ RICEVUTA LA DOMANDA, il SUAP la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai SCA e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale.

COME SEMPLIFICARE LA PRIMA FASE DI GESTIONE DELLA PRATICA?

Diverse Regioni o Province (A.C.) hanno emanato atti o circolari esplicative comprendenti una lista di controlli da effettuare direttamente dai SUAP, fatta salva ogni necessità di confronto diretto in caso di criticità. (es. ALLEGATO C, Regione Toscana Delibera N 1332 del 03-12-2018)

VERIFICA DI CORRETTEZZA FORMALE DELL'ISTANZA DI AUA E DI COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA - CHECK LIST DEI CONTROLLI

La presente check list definisce l'oggetto delle verifiche poste in capo al SUAP - precisando gli elementi obbligatori ai fini della ricevibilità dell'istanza e i casi di incompletezza formale che ne determinano l'improcedibilità, ai sensi della normativa di settore vigente, previste dall'art. 4 commi 1 e 2 del d.pr. 59/2013.

1. Verifica di correttezza formale della domanda e di completezza della documentazione allegata

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del dpr 59/2013 tale verifica **viene effettuata dal SUAP** in accordo con l'autorità competente. Una volta ricevuta l'istanza, il SUAP prima dell'inoltro alla Regione provvede ad effettuare i seguenti controlli:

a) UTILIZZO DELLA MODULISTICA UNICA REGIONALE

L'istanza deve essere presentata utilizzando il modulo unico regionale di AUA aggiornato.

b) COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA AUA IN TUTTE LE SUE PARTI NECESSARIE

Fermo restando che la correttezza della compilazione sarà valutata dalla Regione, il SUAP deve verificare:

se l'istanza risulta compilata nelle sezioni 1 (dati del gestore), 3 (dati dell'impresa), 4 (dati dell'impianto/stabilimento/attività), 5 (istanza), 6.1 (autorizzazione e titoli abilitativi ex art. 3 del dpr 59/2016), 6.3 (Ulteriori dichiarazioni relative al posizionamento dell'attività in materia di VIA/Vinca/nulla osta Parco) del modulo;

 (\ldots)

Mancato controllo formale della documentazione

c) AVVENUTO VERSAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI

d) PRESENZA DI TUTTI GLI ALLEGATI/COMPLETEZZA ALLEGATI

e) APPOSIZIONE DI FIRMA DIGITALE

In sintesi il SUAP effettua le verifiche formali sulla base della check list riportata di seguito.

CHECK LIST VERIFICHE FORMALI SUAP¹

Verifiche	SI	NO
1. Utilizzo della modulistica unica regionale aggiornata di istanza di	iAUA	
 Apposizione di firma digitale; l'istanza e i documenti allega sottoscritti con firma digitale e la documentazione è conforme ai for dalla normativa 		
3. Presenza e regolarità del documento relativo alla procura/dele trasmessa e/o sottoscritta da un soggetto intermediario diverso dell'atto di procura sottoscritto dal titolare con firma olografa dall'intermediario, corredato da fotocopia di documento d'identità de	dal titolare (scansione , firmato digitalmente	
 Il modulo risulta integralmente compilato nelle seguenti sezioni: (dati del gestore), (dati dell'impresa), (dati dell'impianto/stabilimento/attività), (istanza) con chiara identificazione del tipo di richiesta (Rilascio dei titoli abilitativi per i quali si richiede l'AUA (autorizzazione e titoli abilitativi ex art. 3 del dpr 59/2013), (Ulteriori dichiarazioni relative al posizionamento dell'a VIA/Vinca/nulla osta Parco) 	, Modifica, Rinnovo) e	

IMPROCEDIBILITÀ

Presenza di una ragione ostativa all'avvio del procedimento, causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione obbligatoria richiesta dalla legge.

Nella fattispecie, è improcedibile la domanda di AUA nei casi in cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/2006, e l'ente competente a tale verifica non abbia ancora valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

Mancato controllo formale della documentazione ISTITUTI della Improcedibilità, Inammissibilità e Irricevibilità dell'istanza

IRRICEVIBILITÀ

Una domanda <u>incompleta dal punto di vista formale</u>, si intende <u>irricevibile</u>. (Es. completa illeggibilità di un documento, mancanza dell'istanza ovvero degli allegati obbligatori, assenza di firma digitale, documenti allegati non salvati nei formati ammessi, mancata utilizzazione della modulistica in uso, invio di modulistica priva di alcune pagine o non debitamente compilata, etc.).

In questo caso, il Responsabile del SUAP, ne dà COMUNICAZIONE al richiedente, specificando gli elementi mancanti e, data l'irricevibilità della domanda non si consente l'avvio del procedimento amministrativo; pertanto occorre presentare una nuova domanda di AUA.

INAMMISSIBILITÀ

Si verifica in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all'istante. Ad esempio, è inammissibile la domanda di AUA presentata per un impianto assoggettato ad AIA.

AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE (1)

Ambito di applicazione

L'art. 1 del Regolamento stabilisce i criteri per l'assoggettamento di un'impresa o di un impianto al procedimento di AUA (...categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, [...] nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale)

La Circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente, prot. 49801/GAB del 7.11.2013, ha chiarito che l'AUA si applica a tutte le imprese i cui impianti non sono soggetti all'Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA). indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all'art. 3, co. 1, del Regolamento.

Tra i destinatari del procedimento AUA figurano non solo le piccole e medie imprese ma anche le grandi imprese che non sono soggette al regime dell'AIA.

DUBBI INTERPRETATIVI

Sono soggetti ad AUA gli impianti destinati ad attività di pubblico servizio, gestiti da Enti pubblici (es. impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ospedali, isole ecologiche, impianti di cremazione, depositi di automezzi di società di trasporto pubblico, etc.), purché occorra l'acquisizione di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 co. 1 del D.P.R. 59/2013?

SPETTA ALLE REGIONI DEFINIRE IL LIMITE DI ESTENSIONE DELL'AUA.

SUL PUNTO IN QUESTIONE SI PRECISA CHE LE REGIONI HANNO ADOTTANDO REGOLE DIFFERENTI

AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE (2)

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'applicazione del d.P.R. n. 59/2013:

- a) **gli impianti soggetti ad AIA** (impianti di cui all'allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006) anche quando il gestore è una grande impresa (circolare ministero ambiente 7 novembre 2013, prot. n. 0049801)
- b) i progetti sottoposti a VIA laddove <u>la normativa statale o regionale</u> disponga che tale valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale (art.1, co.2, del DPR.59/2013).
 - VIA REGIONALE, sempre, sulla base del combinato disposto dell'art. 1 co. 2 del DPR 59/2013 e dell'art. 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) del d.Lgs. 152/2006 (introdotto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2017). Il co.7dell'art. 27-bis dispone che (..., La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. ...)
 - VIA STATALE, ove il proponente abbia richiesto il PUA (Provvedimento unico in materia ambientale) ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 152/2006.

(PRECISAZIONE). Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'art. 20 (screening) del dLgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'AUA può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. (art. 3, c. 4, d.P.R. n. 59/2013)

- impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità (comprende al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto), come i seguenti:
 - a procedimento autorizzativo unico per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sia nuovi sia allo scadere di un titolo (scarico, emissioni, etc.) di un impianto già in possesso di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208;
 - b procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nonché impianti cogenerativi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008:
 - -c autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; -d- l'autorizzazione allo scarico per la messa in sicurezza di emergenza della falda.
- impianti elencati all'art. 2 co.4,d.P.R. 160/2010 (già esclusi dall'ambito di applicazione del procedimento unico)

AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE (es. di interventi regionali) REGIONE PIEMONTE (Circolare del Presidente della Regione del 28/1/2014 n.1 AMB): tra i soggetti dai quali l'autorità competente deve acquisire gli elementi tecnici necessari per il rilascio delle autorizzazioni devono considerarsi anche i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative come i gestori del servizio idrico integrato che rilasciano l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali.

REGIONE CAMPANIA (Delib. G.R. Campania 168/2016) Sono altresì soggetti ad AUA gli impianti destinati ad attività di pubblico servizio (es. impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ospedali, isole ecologiche, impianti di cremazione, depositi di automezzi di società di trasporto pubblico, etc.), purché occorra l'acquisizione di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 co. 1 del D.P.R. 59/2013.

REGIONE VENETO: La Regione, con le Delib. G.R. n.1775/2013 e n.622/2014, ha dettato disposizioni particolari in merito alle competenze e all'esclusione dall'ambito di applicazione dell'AUA di alcune categorie di scarichi idrici (acque meteoriche e acque reflue assimilate alle domestiche). https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/faq-in-materia-di-a.u.a.

AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE (alcuni interventi regionali)

ESCLUSIONI

REGIONE VENETO: La DGRV n. 1775 del 2013, al punto n. 3 del paragrafo "Ambito di applicazione" <u>ne esclude</u> "(...) gli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue urbane, impianti di cremazione)"

REGIONE LOMBARDIA: La Regione con la D.G.R. n° X / 840 del 16/05/2014, ha stabilito che sono esclusi dall'AUA:

- gli impianti di trattamento di acque reflue urbane in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi
- gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza.
 In analogia, vengono al momento considerati esclusi tutti gli impianti ed i manufatti in capo ai soggetti gestori del servizio idrico integrato.

REGIONE PIEMONTE (Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 gennaio 2014, n. 1/AMB): Con riferimento alla comunicazione preventiva prevista dall'articolo 112 del d.lgs. 152/2006, relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi specificate, al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia, si considerano prevalenti le specifiche procedure ad oggi vigenti. Pertanto, fino a successive disposizioni, i soggetti che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica del materiale sopra elencato continueranno a presentare l'apposita comunicazione periodica all'Amministrazione competente, con le tempistiche e le modalità previste dal regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, avvalendosi a tale fine delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte.

AUA: Obbligatoria o Facoltativa

LA REGOLA GENERALE dell'art. 3, co. 1 (obbligo di fare richiesta dell'AUA ogniqualvolta l'impianto debba ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di almeno uno tra i titoli abilitativi in elenco all' art. 3.co.1) prevede due eccezioni:

FACOLTATIVA

DPR 59/2013, art. 3, co.3:

secondo cui il gestore può decidere di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a più comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale

DPR 59/2013, l'art.7, co.1:

secondo cui il gestore può decidere l'adesione alle autorizzazioni generali alle emissioni, anche nel caso in cui l'impianto sia assoggettato ad altre autorizzazioni ricomprese nell'AUA.

La Circ. del Min: Ambiente (novembre 2013) ha ribadito "<u>l'autonomia</u>" dell'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera all'interno dell'AUA; ossia, in virtù del procedimento semplificato che la caratterizza, viene lasciata <u>FACOLTA</u>' (art. 7, co.1) al Gestore di potersi avvalere di tale autorizzazione (laddove ne sussistano i presupposti ai sensi dell'art. 272 del d.lgs 152/06). <u>Quindi il gestore può presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il <u>SUAP</u> che la trasmette per via telematica all'A.C.</u>

AUA:

OBBLIGATORIA

FACOLTATIVA

AUA: OBBLIGATORIA

FACOLTATIVA

AUA: Obbligatoria o Facoltativa

L'AUA va OBBLIGATORIAMENTE RICHIESTA nei seguenti casi:

- □ nuovo stabilimento/attività/impianto prima della costruzione e del successivo esercizio, o in caso di trasferimento, fatte salve le due eccezioni (art. 3, co.3; art. 7, co.1- CASI FACOLTATIVI);
- □ stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013):
 - ▶allo scadere di uno dei seguenti titoli previsti dall'art. 3 del d.P.R. 59/2013:
 - Autorizzazione agli scarichi di cui alla lettera a);
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla lett. c);
 - Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di cui alla lett. f);
 - pequando viene a scadere una comunicazione e l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio; (si tratta di caso non ricadente nelle citate eccezioni)
 - ➤al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla richiesta di una modifica sostanziale che richieda la presentazione di nuova AUA.

In caso di scadenza dell'Aut. Generale (art. 272, Codice Ambiente) l'adesione può essere rinnovata senza richiedere l'AUA, anche in caso di impianto assoggettato ad altre autorizzazioni efficaci e vigenti.

AUA – I TITOLI ABILITATIVI

	Titolo abilitativo Art. 3, comma 1, DPR 59/2013	Normativa di riferimento	Regime amministrativo	Obbligo AUA
Lett. a) Autorizz	azione agli scarichi	D.Lgs. 152/2006 art. 124	Autorizzazione	SI
Lett.b)	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari	D.Lgs. 152/2006 art. 112; D.M. n. 5046 del 25/02/2016	Comunicazione	NO
	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari	D.Lgs. 152/2006 art. 112; Legge n. 574/1996; D.M. 06/07/2005	Comunicazione	NO
Lett. c) Autorizz atmosfe	azione ordinaria alle emissioni in ra	D.Lgs. 152/2006 art. 269	Autorizzazione	SI

AUA – i titoli abilitativi sostituiti

	Titolo abilitativo Art. 3, comma 1, DPR 59/2013	Normativa di riferimento	Regime amministrativo	Obbligo AUA
	azione alle emissioni in atmosfera anti e attività in deroga	D.Lgs. 152/2006 art. 272 c. 2	Autorizzazione di carattere generale	NO
	Nulla osta di impatto acustico	Legge n. 447/95 art. 8 c. 6	Autorizzazione	SI
Lett.e) -	Comunicazione di impatto acustico	Legge n. 447/95 art. 8 c. 4 DPR n. 227/2011	Comunicazione	NO
	azione all'utilizzo dei fanghi dal processo di depurazione in ra	D.Lgs. n. 99/1992 art. 9	Autorizzazione	SI
Lett.g)-	Comunicazione per attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi	D.Lgs. 152/2006 art. 215	Comunicazione	NO
	Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti	D.Lgs. 152/2006 art. 216	Comunicazione	NO



Ruolo dell'A.C.

II D.P.R. 59/2013 deve essere coordinato con il D.P.R. 160/2010, nello specifico e, in specie, con l'art. 7 del regolamento SUAP.

Il procedimento si svolge su due livelli:

AUTORITÀ PROCEDENTE (SUAP) AUTORITÀ COMPETENTE

Il SUAP svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale, di cui detiene la responsabilità del corretto svolgimento e del rispetto dei tempi per il rilascio del titolo unico, mentre all'Autorità competente resta la responsabilità del merito dell'endoprocedimento e del contenuto dell'atto di sua competenza, vale a dire l'adozione del provvedimento di AUA.

Il SUAP coordina le diverse fasi procedimentali in vista di una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le altre amministrazioni coinvolte, che esercitano le rispettive competenze all'interno del procedimento unico gestito dal SUAP.

Il provvedimento è ADOTTATO dall'Autorità competente e confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento RILASCIATO dal SUAP. <u>I termini di durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale decorrono dal rilascio da parte del SUAP.</u>

II D.P.R. 59/2013 deve essere coordinato con il D.P.R. 160/2010 , nello specifico e, in specie, con l'art. 7 del regolamento SUAP.

RUOLO DEL SUAP

- ricevere dal gestore/richiedente e trasmettere immediatamente in modalità telematica all'Autorità competente e ai SCA le istanze, le comunicazioni e gli allegati al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste, e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale;
- indire ed eventualmente convocare la Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010, unicamente nei casi in cui, oltre al rilascio dell'AUA, siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni rispetto a quelli ambientali(edilizia, prevenzione incendi, pareri igienico sanitari, autorizzazione paesaggistica, etc.);
- rilasciare al gestore (e per conoscenza Autorità competente e SCA intervenuti nel procedimento) il titolo autorizzatorio finale inclusivo dell'AUA ovvero, nei casi previsti dall'art. 4 co. 7 del d.P.R. 59/2013, il provvedimento di AUA adottato dalla Provincia.

COMPETENZE

Ruolo del SUAP

Distinzione tra <u>ADOZIONE</u> e <u>RILASCIO</u> dell'AUA

Distinzione tra Adozione e Rilascio dell'AUA

L'AUA è un unico provvedimento adottato dall'A.C., secondo le procedure di cui all'art. 4 del regolamento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale.

L'A.C. trasmette il provvedimento adottato ai SUAP per il RILASCIO definitivo dell'AUA.

RUOLO DEL SUAP

Il rilascio dell'AUA da parte del SUAP non consiste nella mera trasmissione del provvedimento adottato dall'Autorità competente.

II SUAP competente deve predisporre un PROPRIO ATTO comprensivo:

- delle prescrizioni di carattere ambientale riportate nel provvedimento adottato dall'Autorità Competente (AUA);
- eventualmente, anche delle altre prescrizioni (non ambientali) acquisite nell'ambito del procedimento unico (prevenzioni incendi, titoli abilitativi edilizi, paesaggistica, etc...)

Il SUAP rilascia al richiedente l'AUA, adottata dalla Autorità Competente, nel caso questo sia <u>l'unico titolo richiesto</u> (art. 4 co. 7)

Il SUAP rilascia il provvedimento unico finale, comprensivo di AUA, nel caso siano richiesti anche altri titoli non compresi in AUA (art. 4 commi 4 e 5)

PROCEDIMENTI AUA: CASISTICA E TERMINI

- A. PROCEDIMENTI DI DURATA INFERIORE O PARI A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMI 4 e 7)
- B. PROCEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMA 7)
- C. PROCEDIMENTI IN CUI È NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE ALL'AUA, ULTERIORI ATTI DI ASSENSO O AUTORIZZAZIONI (ART. 4 COMMI 4 E 5)
- A. PROCEDIMENTI DI DURATA INFERIORE O PARI A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMI 4 e 7)

Nel caso in cui l'AUA sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o uguale a 90 giorni, ogni ufficio competente trasmette, per il rispettivo endoprocedimento, l'esito dell'istruttoria (indicando criteri e modalità di installazione e gestione, prescrizioni, etc.) all'Autorità Competente, che adotta l'AUA entro 90 gg. e la trasmette al SUAP, il quale rilascia con proprio provvedimento rilascia il titolo (COMPLESSIVAMENTE IL PROCEDIEMNTO NON PUO' PROTRARSI OLTRE I 90 gg.)

- se sussistono le condizioni di cui all'art. 14 , co. 2 della legge 241/1990 (quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici).
- Nel caso in cui le norme regionali prevedono il ricorso alla CdS



Art. 4, Co.7, : Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.

PROCEDIMENTI AUA: CASISTICA E TERMINI

B. PROCEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMI 5 E 7)

Nel caso in cui l'AUA sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il SUAP o l'Autorità competente (a seconda dei casi) indice ed eventualmente convoca la Conferenza dei Servizi (come precisato dal co. 7 dell'art. 4) di cui agli artt. 14 e sgg. della legge 241/90, coinvolgendo i soggetti competenti in materia ambientale e gli eventuali portatori di interessi L'A.C adotta l'AUA entro i 120 gg dal ricevimento della domanda (con sospensione del procedimento per richiesta di integrazione documentale, i termini salgono a 150 gg.

Conferenza di servizi:

- La richiesta di integrazioni viene effettuata nell'ambito della Conferenza dei Servizi.
- Sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi, l'Autorità competente adotta il Provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP entro 120 gg (150 in caso di integrazioni).
- II SUAP provvede infine a rilasciare l'AUA al richiedente con proprio provvedimento pubblicato nelle forme di legge (art. 4, cc. 5 e 7, del Regolamento).
- Co.7, art. 4: Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.

PROCEDIMENTI AUA: CASISTICA

C. PROCEDIMENTI IN CUI È NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE ALL'AUA, ULTERIORI ATTI DI ASSENSO O AUTORIZZAZIONI (ART. 4 COMMI 4 E 5)

Nel caso in cui, oltre all'AUA, siano richieste ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza il SUAP attiva il procedimento unico di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010 e indice ed eventualmente convoca la Conferenza dei servizi, invitando l'Autorità Competente, i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) e gli ulteriori soggetti interessati dal procedimento unico.

All'esito della conferenza dei servizi l'A.C. adotta l'AUA, raccolti i pareri degli SCA (coordinando eventualmente i soggetti competenti al rilascio dei pareri) e riportando lo svolgimento della Conferenza nel provvedimento adottato.

L'AUA confluisce così nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, che provvede a rilasciare il provvedimento unico di all'art. 7 del d.P.R.160/2010 nei termini previsti dagli articoli 14 e sgg. legge 241/90.

ASSETTO DELLE COMPETENZE

In merito all'assetto delle competenze riguardo agli adempimenti successivi al rilascio dell'Autorizzazione (in caso di controlli, diffide e sanzioni), il Regolamento AUA non specifica ruoli e obblighi in capo a ciascun ente.

Diverse le prassi operative a livello regionale

- □ La maggioranza delle Regioni e delle Autorità Competenti presuppone che il DPR 59/2013 è NORMA DI CARATTERE PROCEDIMENTALE e non sostanziale; pertanto, non determina un TRASFERIMENTO DI COMPETENZE: controlli, diffide e sanzioni sono in capo ai soggetti (SCA) come operavano prima della nuova disciplina AUA.
- Altre Regioni e A.C., all'opposto, ritengono che la competenza (soprattutto in merito a diffide e sanzioni) appartenga all' A.C., competente all'adozione dell'AUA.

CONTROLLI

Alcune amministrazioni hanno indicato un intervento chiarificatore in merito alla fase dei CONTROLLI A titolo esemplificativo si riporta l'orientamento adottato dalla Regione Umbria

In riferimento al PIANO DEI CONTROLLI, la Regione UMBRIA con DGR 24 aprile 2019 n. 499 ha approvato il piano dei controlli degli impianti/attività di competenza regionale autorizzati ai sensi del DPR n. 59/2013 (AUA).

«I soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale sono la Regione, il Comune, la Provincia e l'Auri (autorità unica regionale per i servizi idrici e per il servizio rifiuti). Gli stessi soggetti sono deputati anche al controllo degli aspetti di propria competenza. La Regione Umbria è competente in materia di scarichi in corso idrico superficiale e su suolo e in emissioni in atmosfera, sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione che della esecuzione delle funzioni di vigilanza e controllo».

In particolare il Piano riguarda i controlli degli impianti AUA relativamente agli aspetti ambientali di competenza regionale, cioè i controlli sugli scarichi idrici in corpo idrico superficiale/suolo e su emissioni in atmosfera.

CONTROLLI

PIANO DEI CONTROLLI - Regione UMBRIA, DGR 24 aprile 2019 n. 499.

Dato l'elevato numero di impianti AUA ad oggi autorizzato (circa 3.100 aziende), il Piano prevede di razionalizzare l'azione di controllo concentrando l'attività ispettiva sulle realtà caratterizzate da un maggiore livello di rischio per l'ambiente e per la salute dei cittadini.

Il Piano stabilisce i criteri per individuare le attività AUA a maggiore rischio ambientale autorizzate sul territorio regionale(...):

- le aree più critiche per la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo (criterio della localizzazione);
- le attività principali che per le lavorazioni effettuate producono maggiori emissioni su ciascuna matrice ambientale.

Sulla base di questi criteri ARPA, (...) predispone l'elenco degli impianti AUA a maggiore rischio ambientale autorizzati nel territorio regionale. Tale elenco rappresenta il documento di riferimento per la programmazione dell'attività di controllo ordinario di ARPA, della Regione e delle altre Autorità competenti deputate al controllo ambientale degli impianti AUA (Province, Comuni, Auri). Ogni Autorità di controllo redige il proprio piano operativo annuale indirizzando i controlli ordinari di competenza sugli impianti individuati da ARPA.